

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 10

Adunanza 26 febbraio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PARELLA - VARIANTE PARZIALE N. 3/01 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 164-40362/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Parella risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I. (formato dal Consorzio tra i Comuni di Parella, Lorzè, Quagliuzzo e Strambinello), approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 137-37960 del 16/10/1984 e di variante n. 1/90 al P.R.G.I., approvata con deliberazione G.R. n. 53-31994 del 31/01/1994;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 16 del 10/06/1999, il Progetto definitivo della Variante Parziale 2/98 al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 18/12/2001, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3/01 al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 14/01/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Parella sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 487 abitanti (al 1997);

- superficie territoriale di 256 ettari in zona collinare, dei quali 171 con pendenze inferiori ai 5°, 68 con pendenze tra i 5° e i 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato inoltre da 159 ettari appartenenti alla II^a Classe di capacità d'uso dei suoli e da aree boscate, che si estendono su una superficie di 62 ettari;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Ivrea, Sub-ambito "*Area Ivrea*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nel sistema di diffusione urbana "*ovest di Ivrea*" individuato dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
- non appartiene ad un "*ambito di valorizzazione produttiva*" individuato dal P.T.C.;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Statale n. 565 e dalle Strade Provinciali n. 63 e 222;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Chiusella, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
- tutela ambientale:
 - è incluso in una zona di ricarica delle falde, nella quale si applicano le disposizioni all'art. 37 delle Norme di attuazione del P.T.R.;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

rilevato che il Comune di Parella, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche cartografiche e normative al vigente P.R.G.I., finalizzate soprattutto ad accorpate tutte le attività produttive in un'unica zona:

- stralcio completo dell'area *PCI* (area produttiva di completamento) situata in ambito marginale alle residenze (già ridotta con la precedente Variante parziale n. 2/98);
- estensione dell'area *Rr1* (nucleo centrale di recupero) in modo da inglobare parte l'area *PCI*;
- riassetto ed ampliamento del polo produttivo storico della ex cartiera *Pr1* (aree ed edifici di recupero edilizio e produttivo), concentrando in quest'area e nella limitrofa zona *PNI* (area di nuovo impianto produttivo) pressoché tutta la capacità insediativa produttiva, proponendo:
 - la riduzione dell'area *PC2* (area produttiva di completamento) e l'incremento della *PNI*;
 - l'ampliamento dell'area *PNI*, con l'aggiunta di un mappale e la rettifica dei confini;
 - l'ampliamento (una tantum del 15%) della superficie utile lorda esistente dell'ex cartiera *Pr1*, mediante una modifica all'art. 22 delle N.d.A.;
 - l'aumento dell'area a parcheggio n. 11, asservita all'area produttiva *PNI*;
 - l'allargamento della viabilità di accesso alla ex cartiera in corrispondenza dell'area *PNI*;
- aggiornamento della cartografia del Piano regolatore, con inserimento di nuovi fabbricati;
- modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione del P.R.G.I.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27/02/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 19/02/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, si presentano delle osservazioni con le quali:

- con riferimento alle modifiche alle aree produttive proposte si segnala che non risulta chiaro il computo al punto 8) della *Relazione Illustrativa*, in base al quale si determinerebbe un incremento percentuale del 5,71% della superficie utile complessiva destinata alle attività produttive.

In proposito si ricorda che il comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 consente di incrementare "... le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche ...". Si richiede pertanto di provvedere ad una verifica in tal senso in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante ;

- con riferimento alla modifica introdotta all'art. 22 delle N.d.A., con la quale si propone, nell'area dell'ex cartiera *Pr1*, l'ampliamento una tantum del 15% della superficie lorda esistente, si ritiene che l'incremento proposto debba essere verificato ai sensi del sopra richiamato comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- con riferimento all'area *PNI*, si rileva che l'ampliamento è proposto su terreni appartenenti alla II^ classe di capacità d'uso dei suoli, per la quale il P.T.C., riprendendo le disposizioni dell'art. 25 della L.R. n. 56/77, prescrive che "*Di norma gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree ad attività agricole* ...";
- si segnala infine che l'individuazione dell'ampliamento dell'area *PNI* deve essere altresì preventivamente verificato con la relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. n. 56/77, espressamente richiesta per le "*aree interessate da nuovi insediamenti*..", che non è stata prodotta; ;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Urano

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Parella, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del

18/12/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Parella la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso